



**Comune di Bologna**

DC/PRO/2020/32

Pg.n. 246808/2020

Repertorio n. DC/2020/67

Data seduta: 22/06/2020

Data inizio vigore: 01/01/2020

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) DI CUI ALL'ART.1 COMMI 738 E SS. DELLA LEGGE 160/2019.**

---

**INDICE**

- Art.1 - Oggetto**  
**Art.2 - Pertinenze**  
**Art.3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**  
**Art.4 - Inagibilità o inabitabilità**  
**Art.5 - Dichiarazione delle aliquote applicate**  
**Art.6 - Versamenti e rimborsi di modesta entità**  
**Art.7 - Riscossione coattiva**  
**Art.8 - Funzionario Responsabile IMU, attività di accertamento e sanzioni**  
**Art.9 - Notifiche**  
**Art.10 - Entrata in vigore del regolamento**

---

**Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell' IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all'articolo 13 comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ss.mm.ii. , così come disciplinata dall'art.1 commi 738 e seguenti della Legge 160/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

**Art.2 – Pertinenze**

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria, per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.
2. L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

**Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. In applicazione della facoltà di cui all'art. 1 comma 741 lett. c) n. 6) della Legge 160/2019, ai fini dell'imposta municipale propria si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

#### **Art.4 - Inagibilità o inabitabilità**

1. La base imponibile IMU e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in uno stato di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

L'inagibilità o inabitabilità dell'immobile deve essere conseguenza di un accadimento imprevisto o casuale; non sono pertanto, in nessun caso, da considerare inagibili gli immobili oggetto di interventi edilizi.

#### **Art. 5 - Dichiarazione delle aliquote applicate**

1. Il soggetto passivo dell'imposta, per l'applicazione delle aliquote agevolate (ossia inferiori all'aliquota ordinaria) è tenuto, nelle sotto elencate ipotesi, a presentare al Comune, entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell'imposta, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata:

a) relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti e affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale;

b) relativamente alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate – alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a:

1) persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;

2) studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o a una specializzazione post-laurea presso l'Università degli Studi di Bologna;

3) lavoratori, non residenti nel Comune di Bologna o in comuni confinanti, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti;

c) per i tre anni in cui spetta l'applicazione dell'aliquota agevolata, relativamente agli immobili utilizzati direttamente ed esclusivamente da imprese che, successivamente alla data di approvazione del regolamento sulle aliquote dell'imposta municipale propria, abbiano avuto una crescita dimensionale dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto di fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico;

d) relativamente alle abitazioni, e pertinenze ammesse, direttamente locate agli enti non commerciali di cui all'art.73 comma 1 lett.c del nuovo T.U.I.R. e destinate a progetti finalizzati a dare una risposta ai bisogni abitativi di persone o famiglie senza dimora, a condizione che il canone di locazione sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e della tipologia di utilizzo dell'immobile, i seguenti dati:

- a) codice fiscale;
- b) cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica;
- c) domicilio fiscale o sede legale;
- d) ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, particella e subalterno);
- e) codice fiscale, cognome, nome e domicilio fiscale del conduttore che utilizza l'unità immobiliare come abitazione principale (nelle ipotesi di unità immobiliare locata o concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta).

3. Per le unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, alla dichiarazione di cui al comma 1, il soggetto passivo d'imposta è tenuto ad allegare copia del contratto di locazione se lo stesso è stato stipulato entro il 28 febbraio 2018, mentre, se il contratto è stato stipulato dal 1 marzo 2018, occorre allegare copia dell'attestazione di rispondenza del contratto all'accordo territoriale. Tale obbligo si rende necessario per consentire un'attività adeguata di verifica e controllo circa la spettanza dell'agevolazione.

L'attestazione di rispondenza è prevista dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017 e dai successivi accordi applicabili nel territorio metropolitano di Bologna.

4. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere inviata apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione.

#### **Art. 6- Versamenti e rimborsi di modesta entità**

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori a 12,00 Euro.

3. L'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di 12,00 Euro di cui al comma 1.

#### **Art. 7- Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è disciplinata dalla legge e dal Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione, approvato con delibera PG n.1579/12 e ss.mm.ii.

#### **Art.8- Funzionario Responsabile IMU, attività di accertamento e sanzioni**

1. Il funzionario IMU è nominato ai sensi e con i poteri di cui all'art.1 comma 778 della Legge 160/2019.

2. In base ad espressa previsione dell'art.1 comma 776 della L.160/19, per quanto non previsto dai commi 738-775 di applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi da 161 a 169 della L.296/06.

3. Le sanzioni irrogabili sono quelle indicate all'art.1 comma 775 della Legge 147/13, da applicarsi secondo le previsioni contenute nel Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione, approvato con delibera PG n.1579/12 e ss.mm.ii.

#### **Art. 9 - Notifiche**

1. Le notifiche degli atti di accertamento IMU verranno effettuate, quando possibile, anche tramite pec.

#### **Art.10- Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.